

FOCUS AFRICA

12 AGOSTO 2024

Pena di morte e diritti umani: brevi  
riflessioni a margine della sentenza  
Romward William c. Tanzania della  
Corte africana dei diritti dell'uomo e  
dei popoli

di Luigi Zuccari

Assegnista di ricerca di Diritto internazionale  
Sapienza Università di Roma



# Pena di morte e diritti umani: brevi riflessioni a margine della sentenza Romward William c. Tanzania della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli\*

**di Luigi Zuccari**

Assegnista di ricerca di Diritto internazionale  
Sapienza Università di Roma

**Abstract [It]:** Il 13 febbraio 2024 la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha reso la sentenza relativa al caso Romward William c. Repubblica Unita di Tanzania, condannando lo Stato per violazioni dei diritti alla vita e alla dignità umana, sanciti rispettivamente negli articoli 4 e 5 della Carta africana. La sentenza rappresenta l'occasione per esaminare la giurisprudenza della Corte africana sulla pena di morte e per analizzare, in linea più generale, quale sia lo stato attuale del dibattito su questo tema classico del diritto internazionale.

**Title:** Death Penalty and Human Rights: some reflections in the light of the judgment Romward William v. Tanzania of the African Court of the Human and People Rights.

**Abstract [En]:** On February 13, 2024, the African Court on Human and Peoples' Rights issued its judgment on the case Romward William v. The United Republic of Tanzania, condemning the State for violations of the rights to life and to human dignity enshrined, respectively, in articles 4 and 5 of the African Charter. The judgment represents an opportunity to examine the jurisprudence of the African Court on the death penalty and to analyze, from a general perspective, the current state of the legal debate on this classic topic of international law.

**Parole chiave:** Diritto internazionale; Carta Africana; Corte africana; Diritti umani; Pena di morte.

**Keywords:** International law; African Charter; African Court; Human rights; Death Penalty.

**Sommario:** **1.** Considerazioni introduttive sullo stato attuale della pena di morte nel diritto internazionale dei diritti umani. **2.** Una breve disamina della sentenza Romward William c. Tanzania. **3.** Le valutazioni della Corte sulla conformità della pena di morte rispetto al diritto internazionale dei diritti umani. **4.** Conclusioni.

Nota a [\*African Court On Human And Peoples' Rights, Romward William V. United Republic of Tanzania \(application n. 030/2016\)\*](#)

## **1. Considerazioni introduttive sullo stato attuale della pena di morte nel diritto internazionale dei diritti umani.**

Il 13 febbraio 2024, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (di seguito "la Corte") ha deciso il caso *Romward William c. Tanzania*, condannando lo Stato convenuto per aver violato il diritto alla vita (art. 4 della Carta africana) e alla dignità (art. 5 della Carta africana) del ricorrente, cittadino tanzaniano condannato alla pena capitale per aver ucciso il suocero a colpi di machete.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

La sentenza in questione presenta diversi aspetti di rilievo giuridico che stimolano la curiosità e l'interesse dell'internazionalista. Nel caso in commento, infatti, la Corte affronta un tema classico del diritto internazionale, ossia quello della conformità della pena di morte al diritto internazionale dei diritti umani, su cui autorevole dottrina, illustri giuristi e in generale operatori del diritto si interrogano non da anni ma da secoli.

Fin dalla pubblicazione, nel 1764, della celeberrima opera *Dei delitti e delle pene*, del filosofo illuminista, Cesare Beccaria, l'argomento ha animato il dibattito tra giuristi. La discussione si è concentrata spesso su due aspetti principali: l'utilità della pena capitale e la sua effettiva conformità al diritto<sup>1</sup>. Lungo questi due campi di indagine si sviluppano anche le riflessioni dottrinali attuali, in alcuni casi tese a dimostrare o a confutare la rappresentazione della pena di morte quale strumento deterrente per dissuadere il crimine<sup>2</sup>, in altri casi, invece, sono volte ad individuare le condizioni necessarie affinché la pena capitale risulti conforme al diritto<sup>3</sup>.

La pronuncia in commento appare interessante proprio con riferimento a questo secondo ambito di analisi, in quanto la Corte esamina in modo puntuale e sistematico i presupposti al ricorrere dei quali l'imposizione della pena di morte può considerarsi legittima ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani.

La questione, va rammentato, è stata già affrontata dai principali organi internazionali e regionali di tutela dei diritti umani che hanno prodotto sul tema una vasta giurisprudenza introducendo, per via di prassi, diversi limiti alla possibilità degli Stati di comminare la pena capitale. In proposito, è doveroso ricordare la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che a partire dai *leading case Soering c. Regno Unito*<sup>4</sup> e *Öcalan c. Turchia*<sup>5</sup> ha affermato che l'imposizione della pena di morte, per potersi considerare legittima, non deve rappresentare, tra le altre cose, un trattamento inumano e degradante, né una violazione arbitraria del diritto alla vita, pena la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione. Nello stesso senso, si è orientata la Corte interamericana dei diritti dell'uomo che, adottando un approccio restrittivo

---

<sup>1</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, edizione a cura di Renato Fabietti, Milano, 1973, p. 69. Qui, l'autore apre il capitolo 29 dell'opera, dedicato alla pena di morte, affermando: “*Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato*”.

<sup>2</sup> Per un'analisi generale della pena di morte ai sensi del diritto internazionale, v. W. A. SCHABAS, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Third Edition, Cambridge, 2002. Con riferimento specifico alla pena di morte quale deterrente, v. T. ROITBERG HARMON, M. L. RADELET, *More Indicators of Falling Support for the Death Penalty*, in *California Western International Law Journal*, 2023, 405-414; A. SARAT et al., *After Abolition: Acquiescence, Backlash, and the Consequences of Ending the Death Penalty*, in *Hastings Journal of Crime and Punishment*, 2020, p. 33 ss.

<sup>3</sup> In questo senso, v. J. BESSLER, *The Death Penalty's Denial of Fundamental Rights. International Law, State Practice, and the Emerging Abolitionist Norm*, Oxford, 2022; L. NEVARA, *Prohibition of the Death Penalty in International Human Rights Law*, in *Ukrainian Journal of International Law*, 2023, p. 37 ss.; M. AL BANNA, *Is Capital Punishment Authorized under International Law?*, in *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2022, p. 126 ss.; A. I. SNIGUR, *Problem of Death Penalty under International Law*, in *Journal of Eastern European Law*, 2019, p. 376 ss.

<sup>4</sup> Corte EDU, *Soering v. The United Kingdom*, sentenza del 7 luglio 1989, (application n. 14038/88).

<sup>5</sup> Corte EDU, *Öcalan v. Turkey*, sentenza del 12 maggio 2005, (application n. 46221/99).

all'imposizione della pena capitale, ha evidenziato ripetutamente come l'emanazione di una condanna a morte per essere conforme a diritto deve rispettare limiti molto stringenti, tra cui quello di essere comminata all'esito di un processo equo ed imparziale<sup>6</sup>.

A livello universale, invece, non va dimenticata la posizione assunta dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, istituito nell'ambito del Patto sui diritti civili e politici che, interpretando l'art. 6 del Patto, prima con il *General Comment* n. 6 del 1982, poi con il *General Comment* n. 36 del 2019, ha ricordato non soltanto che la pena capitale può essere prevista esclusivamente per i reati più gravi che comportano l'uccisione intenzionale di un altro individuo<sup>7</sup>, ma anche che la condanna a morte per essere considerata conforme all'art. 6 del Patto non deve causare sofferenze inutili, né comportare umiliazioni pubbliche del condannato, pena la violazione dell'art. 7 del Patto<sup>8</sup>.

Questa tendenza globale, che introduce limiti sia di carattere sostanziale che procedurale alla libertà degli Stati di imporre legittimamente la pena capitale, deve fare i conti, però, con un dato giuridico oggettivo, ossia l'assenza a livello universale di un trattato internazionale che metta al bando, senza se e senza ma, tale pratica. Per quanto ciò sia vero, non possiamo neppure sottostimare la rilevanza di alcuni strumenti giuridici adottati in materia che, sebbene siano mossi da obiettivi lodevoli, non hanno raggiunto i risultati attesi. Il riferimento, ad esempio, è al Secondo protocollo opzionale al Patto sui diritti civili e politici<sup>9</sup>, al Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali<sup>10</sup> e al Protocollo alla Convenzione interamericana dei diritti umani per abolire la pena di morte<sup>11</sup>, strumenti giuridici che, fatta eccezione per il contesto europeo, non hanno ottenuto il consenso sperato.

Iniziative giuridiche simili, però, non si rinvergono nel Continente africano, dove si nota, al contrario, l'assenza di strumenti continentali volti specificamente a mettere al bando la pena capitale. Tale assenza sembra in parte riconducibile alla ritrosia di alcuni Stati africani ad abolire la pena di morte. Tra questi vanno ricordati la Nigeria, l'Egitto, la Libia, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan, solo per citarne alcuni, in cui la pena di morte viene abitualmente praticata. A questo proposito, peraltro, va tenuto conto che nel

---

<sup>6</sup> A titolo di esempio, v. Corte interamericana dei diritti umani, *Martínez Coronado v. Guatemala*. Merits, reparations and costs. Sentenza del 10 maggio 2019; *Ruiz Fuentes et al. v. Guatemala. Preliminary objection, merits, reparations and costs*, sentenza del 10 ottobre 2019.

<sup>7</sup> Comitato dei diritti umani, *General comment No. 36. Article 6: right to life*, del 3 settembre 2019, par. 35.

<sup>8</sup> *Ibidem*, par. 40.

<sup>9</sup> Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, adottato il 15 dicembre 1989 con risoluzione 44/128 dell'Assemblea generale dell'ONU. Il Protocollo, entrato in vigore l'11 luglio 1991, oggi conta 91 Stati parti.

<sup>10</sup> Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances, adottato il 3 maggio 2002. Il Protocollo, entrato in vigore il 1° luglio 2003, oggi conta ben 45 Stati parti. Tra i membri del Consiglio d'Europa, soltanto l'Azerbaijan non ha ancora ratificato l'Accordo. Va rammentato, peraltro, che il Protocollo in questione segue l'adozione del Protocollo n. 6, adottato il 28 aprile 1983 che non escludeva, però, la possibilità di applicare la pena di morte in circostanze di guerra.

<sup>11</sup> Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adottato l'8 giugno 1990 dall'Assemblea general dell'Organizzazione degli Stati americani.

Continente africano la percentuale di Paesi abolizionisti appare minore rispetto al dato mondiale. Mentre a livello globale i Paesi che hanno abolito nei propri ordinamenti giuridici o per prassi la pena capitale ammontano a 162, vale a dire a circa l'83% del totale, questo dato scende al 71% nel Continente africano, dove i Paesi abolizionisti sono soltanto 39 su un totale di 55 Stati africani<sup>12</sup>. Si deve considerare, in aggiunta, che tra i Paesi abolizionisti africani vengono ancora considerati Stati come la Tanzania o la Repubblica democratica del Congo che, pur avendo adottato una moratoria da diversi, non sempre la attuano rigidamente, come dimostra il caso che verrà esaminato a breve, oppure l'hanno sospesa, come ha fatto il Congo nel marzo 2024.

In questo contesto giuridico, dunque, non sembra affatto scontato domandarsi quale sia lo stato del dibattito attorno alla pena capitale nel Continente africano. Più precisamente, appare interessante capire in che direzione si sta muovendo la giurisprudenza degli organi di controllo della Carta africana, *in primis* della Corte, ma anche della Commissione che ha prodotto sull'argomento diverse decisioni non sempre adeguatamente esaminate dalla dottrina internazionalista.

## 2. Una breve disamina della sentenza **Romward William c. Tanzania**.

Da una lettura anche superficiale della sentenza in commento si rileva immediatamente come il caso sollevato dinanzi alla Corte africana, questa volta, sia ben differente rispetto agli ormai noti e fin troppo comuni procedimenti che, negli ultimi anni, hanno visto lo Stato della Tanzania accusato di aver violato il diritto ad un equo processo, *ex art. 7* della Carta africana<sup>13</sup>.

Nel caso specifico, infatti, il ricorrente, Romward William - cittadino della Tanzania condannato alla pena di morte per impiccagione a seguito dell'uccisione del suocero - lamenta tutt'altre violazioni. In particolare, il ricorrente sostiene di aver subito violazioni del diritto a non essere discriminato (art. 2 della Carta), del diritto alla vita (art. 4 della Carta) e del diritto alla dignità umana, protetto dall'art. 5 della Carta. Il ricorrente, nello specifico, ritiene di essere stato vittima di molteplici forme di discriminazione, in particolare durante i procedimenti giudiziari interni, in quanto i giudici nazionali non avrebbero adeguatamente tenuto conto delle testimonianze a suo favore, avvalorando esclusivamente le accuse

---

<sup>12</sup> Dati estratti dal sito World Coalition Against Death Penalty, disponibile al link <https://worldcoalition.org/>.

<sup>13</sup> Per esigenze di brevità, qui si riportano soltanto alcune delle molteplici sentenze in cui lo Stato della Tanzania è stato accusato di aver violato il diritto ad un equo processo, sancito dall'art. 7 della Carta. A titolo di esempio, si rimanda alle seguenti pronunce: *Kennedy Owino Onyachi and Charles John Mwanini Njoka v. United Republic of Tanzania*, sentenza del 28 settembre 2017; *Armand Guehi v. United Republic of Tanzania*, sentenza del 7 dicembre 2018; *Majid Goa alias Vedastus v. United Republic of Tanzania*, sentenza del 26 settembre 2019; *Evodius Rutechura v. United Republic of Tanzania*, sentenza del 26 febbraio 2021; *Stephen John Rutakikirwa v. United Republic of Tanzania*, sentenza del 24 marzo 2022. Non possiamo escludere, peraltro, che questi continui ricorsi contro la Tanzania per violazione del diritto ad un equo processo, che spesso si sono conclusi con la condanna dello Stato convenuto, abbiano giocato un ruolo non marginale nella decisione dello Stato (del 21 novembre 2019) di ritirare la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte africana a ricevere ricorsi individuali *ex art. 34*, par. 6 del Protocollo istitutivo della Corte, sebbene la nota ufficiale di ritiro non ne faccia menzione. Per visualizzare le dichiarazioni della Tanzania ai sensi dell'art. 34, par. 6 del Protocollo, v. <https://www.african-court.org/wpafc/declarations/>.

contro di lui, nonostante in alcuni casi fossero incoerenti (parr. 46 e 47 della sentenza). Inoltre, la parte attrice afferma che le testimonianze prodotte dall'accusa nei suoi confronti dinanzi ai Tribunali nazionali non avrebbero dimostrato in modo incontrovertibile il suo intento omicida.

Il diritto alla vita, invece, verrebbe in rilievo a causa dell'imposizione della sentenza capitale che, secondo il ricorrente, rappresenterebbe una manifesta violazione dell'art. 4 della Carta africana<sup>14</sup>, a tenore del quale «[h]uman beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right». Dall'emanazione della condanna a morte, peraltro, deriverebbero anche lesioni alla dignità umana ex art. 5 della Carta, in quanto, secondo il ricorrente, la pronuncia capitale arrecherebbe al condannato sofferenze inumane, crudeli e degradanti<sup>15</sup>.

Le accuse sollevate dalla parte attrice vengono respinte dallo Stato convenuto che contesta, seppur in modo approssimativo e superficiale, anche la giurisdizione della Corte, nonché l'ammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda gli aspetti di giurisdizione, lo Stato, riprendendo le argomentazioni già proposte nel caso *Kennedy Owino Onyachi and Charles John Mwanini Njoka v. United Republic of Tanzania*<sup>16</sup>, ritiene che «*the Court is not vested with jurisdiction to sit as an appellate court and adjudicate on matters that have been finalised by the highest court of the Respondent States*» (par. 16 della sentenza). La difesa dello Stato convenuto, dunque, sostenendo che la Corte non potrebbe esprimersi su casi già esaminati e decisi dai Tribunali interni, non tiene conto che una delle molteplici funzioni degli organi internazionali di tutela dei diritti umani è proprio quella di accertare che i procedimenti interni si siano svolti nel rispetto del diritto ad un equo processo e di tutte le garanzie processuali previste dal diritto internazionale dei diritti umani<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Sul punto, peraltro, è possibile rinvenire una serie di pronunce della Corte europea dei diritti umani, che confermano come una sentenza capitale, se emessa in assenza di alcune garanzie processuali che saranno meglio esaminate a breve, può rappresentare una violazione del diritto alla vita. A questo proposito, vedi a titolo di esempio, Corte EDU, *Bader and Kanbor v. Sweden*, dell'8 novembre 2005; *Al Nashiri v. Poland*, del 24 luglio 2014. Altrettanto eloquente, è stato il Comitato sui diritti civili e politici, nel *General comment n. 36. Article 6, right to life*, del 3 settembre 2019 dove ha individuato precisamente le circostanze al ricorrere delle quali la condanna a morte può configurarsi quale violazione del diritto alla vita.

<sup>15</sup> In questa prospettiva, la lamentela del ricorrente trova fondamento giuridico nella consolidata giurisprudenza del Corte europea dei diritti umani che a partire dal caso *Soering v. The United Kingdom*, del 7 luglio 1989, ha affermato in diverse occasioni (v. ad esempio, *Poltoratski v. Ukraine*, *Kouznetsov v. Ukraine*, *Nazarenko v. Ukraine*, *Dankevitch v. Ukraine*, *Aliiev v. Ukraine and Khokhlich v. Ukraine*, del 29 aprile 2003; *G.B. v. Bulgaria* e *Iorgov v. Bulgaria*, dell'11 marzo 2004, *Öcalan v. Turkey*, del 12 maggio 2005) che l'attesa dell'esecuzione capitale e la permanenza nel braccio della morte possono costituire trattamenti inumani e degradanti in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

<sup>16</sup> Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Deogratius Nicholas Jesbi v. The United Republic of Tanzania*, sentenza del 28 settembre 2017, Application No. 003/2015.

<sup>17</sup> Peraltro, va messo in evidenza come il ragionamento dello Stato convenuto entra in contrasto anche con un principio fondante non la giurisdizione, ma l'ammissibilità dei ricorsi, vale a dire l'obbligo di esperire i ricorsi interni, previsto dall'art. 56, par. 5 della Carta africana. Affermare, infatti, che la Corte non potrebbe esprimersi su casi decisi dalle più alte corti dello Stato equivale a sostenere che la giurisdizione della Corte può essere esercitata esclusivamente su casi decisi da Corti di primo o secondo grado, determinando evidenti profili di contrasto con l'obbligo di esperire i ricorsi interni, previsto dall'art. 56, par. 5, della Carta.

Con riferimento alla ricevibilità del ricorso, invece, lo Stato convenuto afferma, senza motivare adeguatamente, che il ricorrente non avrebbe esperito tutti i ricorsi interni, come invece previsto dall'art. 56, par. 5, della Carta africana e dall'art. 50 delle Regole di procedura della Corte.

Sugli aspetti di merito la difesa dello Stato convenuto si presenta più puntuale.

Riguardo alle accuse relative all'inaffidabilità e all'insufficienza delle prove prodotte a carico del ricorrente durante i procedimenti interni, lo Stato convenuto mette in evidenza come l'intenzione omicida della parte attrice è facilmente dimostrata dal fatto che «*the Applicant killed the victim with intent when he assaulted him with a machete targeting the most vital part of the victim's body, the head*» (par. 48 della sentenza). In aggiunta, lo Stato evidenzia, altresì, come il ricorrente abbia beneficiato dell'assistenza legale gratuita e non sarebbe stato, pertanto, oggetto di alcuna discriminazione (par. 49 della sentenza).

Nel rigettare anche la presunta violazione del diritto alla vita, lo Stato evidenzia come la pena capitale per impiccagione sia legale in Tanzania in quanto espressamente prevista dall'art. 197 del Codice penale. Nel caso di specie, peraltro, la condanna a morte sarebbe stata comminata a margine di un procedimento giudiziario equo ed imparziale, come richiesto dagli standard internazionali in materia<sup>18</sup>. Per queste ragioni, lo Stato convenuto conclude che l'imposizione della pena capitale, nel caso in questione, non violerebbe il diritto alla vita del ricorrente ma sarebbe “*lawful, procedural and constitutional*” (par. 58 della sentenza).

Meno efficaci le argomentazioni difensive dello Stato rispetto alle presunte violazioni della dignità del ricorrente derivanti dalla condanna a morte. Senza entrare nel merito delle accuse che gli vengono rivolte, infatti, lo Stato convenuto si limita a ribadire che la pena capitale costituisce uno strumento punitivo legittimo, previsto dall'ordinamento penale della Tanzania che è stato comminato a margine di un processo giusto e rispondente agli standard previsti dall'art. 7 della Carta africana.

Posta davanti a tali argomentazioni, la Corte avvia il proprio ragionamento giuridico stabilendo, innanzitutto, la sua giurisdizione temporale, territoriale e materiale sul caso in esame.

In proposito, la Corte ricorda non soltanto che la Tanzania è parte della Carta africana dal 1986 e del Protocollo istitutivo della Corte dal 2006, ma che ha accettato, altresì, la competenza della Corte a ricevere ricorsi individuali o da organizzazioni non governative depositando a questo fine la dichiarazione *ad hoc* prevista dall'art. 34, par. 6, del Protocollo<sup>19</sup>. Ciò posto, la Corte rammenta, altresì, che la Tanzania, il 21

---

<sup>18</sup> Il riferimento specifico è all'art. 6, par. 2, del Patto sui diritti civili e politici, secondo cui «*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court*». Peraltro, il par. 5 del medesimo articolo specifica che, “*Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women*».

<sup>19</sup> La dichiarazione della Tanzania, *ex art. 34, par. 6, del Protocollo istitutivo della Corte*, è disponibile al seguente link: <https://www.african-court.org/wpafc/declarations/>.

novembre 2019, ha notificato al Presidente della Commissione dell'Unione africana la volontà di ritirare tale dichiarazione. A questo proposito, però, la Corte precisa che il ritiro della dichiarazione produce effetti esclusivamente a partire da un anno dalla notifica, vale a dire dal 22 novembre 2020 e non impedisce al Tribunale di esaminare i ricorsi pendenti o pervenuti fino a quella data. Essendo pervenuto in data 8 giugno 2016, la Corte stabilisce la propria giurisdizione temporale sul caso.

Per quanto riguarda gli aspetti territoriali e materiali della giurisdizione, i giudici si limitano a constatare molto rapidamente come i fatti oggetto del ricorso hanno avuto luogo in uno Stato parte della Carta e interessino diritti e valori protetti dalla stessa.

Affermata la propria giurisdizione sul caso, la Corte esamina le obiezioni dello Stato convenuto sulla ricevibilità del ricorso, in particolare quella sul mancato esperimento dei ricorsi interni. Con riferimento a questi aspetti, la Corte nota come il ricorrente abbia esperito i tre gradi di giudizio previsti dall'ordinamento dello Stato convenuto, sottolineando che *«the Applicant was convicted of murder and sentenced to death by the High Court of Tanzania sitting at Tabora on 26 June 2015. He then appealed to the Court of Appeal of Tanzania, the highest judicial organ of the Respondent State which, on 26 February 2016, upheld the judgment of the High Court. In the circumstances, the Court finds that the Applicant exhausted all the available domestic remedies»* (par. 35 della sentenza).

Dopo aver accertato anche la ricevibilità del ricorso, la Corte esamina nel merito le lamentele del ricorrente rilevando, innanzitutto, come le condotte dello Stato considerate in violazione del divieto di discriminazione attengono, in fatto, ad aspetti puramente processuali relativi, ad esempio, all'imparzialità dei procedimenti giudiziari interni, all'affidabilità dei testimoni, alla corretta valutazione delle prove. Per questo motivo, la Corte ritiene che le condotte dello Stato ritenute dal ricorrente in violazione del divieto di discriminazione debbano essere esaminate, invece, alla luce dell'art. 7 della Carta che stabilisce il diritto ad un processo equo.

Ciò posto, la Corte rileva come tutti gli elementi probatori a favore e contro il ricorrente siano stati adeguatamente tenuti in considerazione dai tribunali interni i quali, dunque, avrebbero fondato le loro decisioni su prove solide e credibili. Anche il diritto alla presunzione di innocenza non avrebbe subito limitazioni secondo la Corte, la quale evidenzia, altresì, come nel caso specifico il ricorrente abbia goduto di assistenza legale gratuita.

Per le ragioni che precedono, *«the Court dismisses the Applicant's allegation and holds that the Respondent State did not violate his right to have one's cause heard, protected under Article 7(1) of the Charter»* (par. 55 della sentenza).

Le conclusioni, piuttosto agevoli, a cui giunge la Corte riguardo alle violazioni del diritto ad un equo processo, precedono un ragionamento giuridico più ampio che la Corte propone, invece, con riferimento

alla conformità della pena di morte rispetto al diritto alla vita e al diritto alla dignità umana, tutelati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della Carta africana.

### **3. Le valutazioni della Corte sulla conformità della pena di morte rispetto al diritto internazionale dei diritti umani.**

Con riferimento specifico alle presunte violazioni del diritto alla vita e alla dignità avanzate dal ricorrente, la Corte propone una serie di riflessioni che riguardano, non soltanto le lamentele specifiche del caso in esame, ma interessano, più in generale, il tema della conformità della pena di morte al diritto internazionale dei diritti umani.

In questa prospettiva, la Corte rileva, in via preliminare, che l'art. 4 della Carta africana, sebbene non disciplini specificamente la pena capitale, stabilisce che ogni essere umano è inviolabile e che non può essere privato arbitrariamente della vita<sup>20</sup>. Nel caso specifico, dunque, la Corte deve verificare se la condanna a morte comminata al ricorrente possa configurarsi come una violazione arbitraria del diritto alla vita, in contrasto con l'art. 4 della Carta.

A tal fine, la Corte richiama, innanzitutto, la propria giurisprudenza, in particolare il caso *Ally Rajabu and Others v. United Republic of Tanzania*, dove i giudici hanno dapprima preso atto che «*malgré la tendance internationale à l'abolition de la peine de mort . . . l'interdiction . . . en droit international n'est pas encore absolue*», poi hanno precisato che, affinché non sia arbitraria, «*la peine doit être prononcée conformément à la loi et deuxièmement, qu'elle doit être imposée par une juridiction compétente*»<sup>21</sup>.

Nel caso in esame, invece, la Corte è stata ancora più precisa e ha stabilito che «*the mandatory imposition of the death sentence would be arbitrary and therefore a violation of the right to life if i) it is not provided by law; ii) it is not meted out by a competent court; or iii) it does not result from proceedings that follow due process*» (par. 61 della sentenza).

La Corte, dunque, individua tre condizioni specifiche che debbono essere soddisfatte affinché una pronuncia capitale non si configuri come una violazione arbitraria del diritto alla vita. Più precisamente, la Corte afferma che una condanna a morte per considerarsi conforme all'art. 4 della Carta deve essere prevista dall'ordinamento dello Stato; essere pronunciata da un organo competente e rappresentare l'esito di un processo giusto e imparziale.

Nel tentativo di verificare la sussistenza di tali condizioni nel caso specifico, la Corte rileva come la condanna a morte sia espressamente prevista dall'art. 197 del Codice penale della Tanzania, che stabilisce

---

<sup>20</sup> Letteralmente, la norma prevede che “*Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right*”.

<sup>21</sup> *Ally Rajabu and Others v. United Republic of Tanzania*, par. 99. In modo simile, v. anche, le decisioni della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, in particolare, *International Pen et autres (Ken Saro-Wiwa) c. Nigeria*, del 31 ottobre 1998, dove l'organo dell'Unione africana ha affermato, “*étant donné que le procès [à l'issue duquel les exécutions ont été ordonnées] était en violation de l'article 7, que toute mise en œuvre ultérieure de la peine rend la privation de vie qui en résulte arbitraire et contraire à l'article 4*”.

in modo piuttosto perentorio che «*[a] person convicted of murder shall be sentenced to death*». Per quanto riguarda questo aspetto, dunque, la Corte conclude che «*the condition of the death sentence being provided for by law is met*» (par. 62 della sentenza).

Con riferimento specifico all'autorità che ha emesso la pronuncia capitale, la Corte rileva che «*the High Court is empowered to hear cases where an accused has been charged with murder*» (par. 63 della sentenza). Questa deduzione, in effetti, trova riscontro nell'art. 108, par. 1, della Costituzione dello Stato convenuto dove si riconoscono all'alta Corte della Tanzania competenze sia in materia civile sia in materia penale<sup>22</sup>.

Più articolato il ragionamento riferito alla terza condizione individuata dalla Corte, secondo cui l'imposizione della pena capitale integra una violazione arbitraria del diritto alla vita se la condanna a morte viene pronunciata a margine di un processo ingiusto o parziale. A questo proposito, la Corte rileva che, sebbene i procedimenti giudiziari interni a carico del ricorrente si siano svolti nel rispetto dell'art. 7 della Carta, «*the mandatory nature of the death penalty, as provided for under Section 197 of the Respondent State's Penal Code, leaves the national courts with no choice but to sentence a convict to death, resulting in arbitrary deprivation of life*» (par. 64 della sentenza). In questo passaggio, dunque, la Corte sostiene che l'imposizione di una sentenza capitale, benché sia prevista da una legge dello Stato e sia comminata da un'autorità competente, può comunque risultare arbitraria se obbligatoria, ossia se l'ordinamento dello Stato non lascia alcuna discrezionalità al giudice, se non condannare a morte l'imputato. Sembrerebbe che i giudici, dunque, nell'ottica della Corte dovrebbero in ogni caso conservare un margine di apprezzamento che consenta loro di bilanciare, sulla base del criterio della proporzionalità, le esigenze di sicurezza e di giustizia della collettività con la situazione personale dell'accusato e con le condizioni specifiche in cui ha commesso l'atto criminoso.

Per questa ragione, la Corte conclude che «*the mandatory death sentence, as prescribed by section 197 of the Respondent State's Penal Code, does not pass the third criterion for assessing arbitrariness of the sentence. It thus holds, in line with its jurisprudence, that the mandatory death penalty constitutes an arbitrary deprivation of the right to life under Article 4 of the Charter*» (par. 65 della sentenza).

La Corte, in ultimo, giunge ad esaminare le presunte violazioni del diritto alla dignità del ricorrente che deriverebbero dall'imposizione della pena capitale. La parte attrice, infatti, dinanzi alla Corte ha sostenuto che l'emissione di una condanna a morte costituisce un trattamento inumano e degradante e per questo lede la dignità umana tutelata dall'art. 5 della Carta africana.

Su questo aspetto, la posizione della Corte appare meno innovativa, dal momento che si limita a rammentare, richiamando la propria giurisprudenza precedente, che la permanenza nel braccio della morte o, in generale, l'attesa dell'esecuzione, generano angoscia e malessere nel condannato e

---

<sup>22</sup> La Costituzione della Repubblica Unita di Tanzania è disponibile [qui](#).

costituiscono trattamenti inumani e degradanti che lo costringono a convivere, per un periodo di tempo indefinito, nella paura e nell'incertezza. Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene che “*the Applicant invariably suffered psychological and emotional distress which constitutes a violation of his right to dignity*” (par. 71 della sentenza). Per tutte le ragioni che precedono, la Corte, sebbene non accolga le richieste di scarcerazione del ricorrente, impone allo Stato convenuto una serie di obblighi, piuttosto incisivi. In particolare, la Tanzania non soltanto deve versare 300.000,00 scellini a titolo risarcitorio alla parte attrice, ma deve anche intervenire a livello legislativo, eliminando l'obbligatorietà della pena di morte nei casi di omicidio dall'ordinamento dello Stato. La Corte, inoltre, impone allo Stato di non collocare il ricorrente nel braccio della morte e di ripetere, entro un anno, il processo prevedendo, questa volta, «*a procedure that allows judicial discretion*».

Interessante notare, in ultimo, come la Corte, sempre nella parte operativa del dispositivo, ordina allo Stato convenuto, in modo piuttosto “*en passant*”, senza dare alcuna motivazione, «*to take all necessary measures within six (6) months of the notification of this Judgment, to remove “hanging” from its laws as the method of execution of the death sentences*». Coerentemente con la giurisprudenza di altri tribunali e organi internazionali, dunque, la Corte chiede allo Stato di rimuovere dal proprio ordinamento, non la pena di morte in quanto tale, ma l'impiccagione quale metodo specifico per eseguire le condanne capitali. La ragione di questa presa di posizione, benché non sia resa esplicita nel testo della sentenza, risiede con ogni probabilità nel fatto che l'impiccagione costituisce un'esecuzione particolarmente crudele della pena<sup>23</sup>.

#### 4. Conclusioni.

A margine di questa analisi della sentenza *Romward William c. Tanzania* si rileva, innanzitutto, come la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli abbia aderito convintamente a quell'orientamento giurisprudenziale, già tracciato da altri organi internazionali e regionali di tutela dei diritti umani, che mira a restringere l'utilizzo della pena capitale a casi assolutamente eccezionali.

Per via giurisprudenziale, infatti, tali organi hanno introdotto importanti limiti all'imposizione della pena di morte. Solo per citarne alcuni, va rammentato che oggi, per essere considerata conforme al diritto internazionale dei diritti umani, la pena di morte: non deve arrecare sofferenze inumane o degradanti al condannato; deve essere comminata a margine di un processo equo e giusto; non deve rappresentare una violazione arbitraria del diritto alla vita; non può essere pronunciata a danno di minori, donne incinta o

---

<sup>23</sup> Così si è espresso il Comitato contro la tortura, istituito nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984, che, nelle “*Concluding observations on the initial report of Botswana*” del 23 agosto 2022, par. 23 (CAT/C/BWA/CO/1), ha affermato che “*The fact that hanging is still being used as a method of execution . . . exacerbates the cruelty of the situation*”.

persone che non sono nel pieno delle loro facoltà mentali; non può essere prevista, né comminata per reati che non siano considerati oggettivamente gravi<sup>24</sup>.

Questo approccio estremamente restrittivo è stato fatto proprio anche dalla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che, nel caso in commento, ha stabilito che gli ordinamenti nazionali non possono e non devono prevedere la pena di morte come “obbligatoria”, neppure per quei reati comunemente considerati gravi, quali l'omicidio. Non è sufficiente, secondo la Corte, che la pena venga comminata nel rispetto del diritto alla vita, del diritto a non essere vittima di tortura o trattamenti inumani e degradanti o del diritto ad un processo equo, ma è necessario, altresì, che l'ordinamento nazionale riservi sempre un margine di discrezionalità al giudice interno che dovrà essere posto nelle condizioni di poter bilanciare le esigenze punitive e di sicurezza della collettività con le condizioni personali del condannato.

Ciò posto, va notato come questo principio, decisamente affermato dalla Corte nella sentenza in commento e ribadito nelle sentenze *Deogratius Nicholaus Jeshi c. Tanzania*<sup>25</sup> e *Crospery Gabriel and Ernest Mutakyawa c. Tanzania*<sup>26</sup>, non esclude che la pena di morte, laddove non prevista obbligatoriamente dall'ordinamento nazionale, possa continuare ad essere comminata. In questo senso, la posizione della Corte africana, benché possa apparire innovativa, specie se collocata nel contesto del Continente africano, appare ancora lontana da quella certamente più pionieristica assunta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel caso *Öcalan* ha affermato perentoriamente che «*the capital punishment (...) in peacetime is an unacceptable form of punishment that is no longer permissible under Article 2 of the European Convention*»<sup>27</sup>.

Ciò posto, non possiamo ignorare come nella sentenza *Romward William c. Tanzania*, la Corte africana per i diritti dell'uomo e dei popoli abbia compiuto un ulteriore passo in quel percorso, tortuoso e complesso, verso l'abolizionismo, già intrapreso da diversi organi internazionali e regionali di tutela dei diritti umani che si spera, in un futuro non troppo lontano, possa condurre non soltanto alla nascita di una norma di diritto internazionale generale che metta al bando la pena di morte, ma anche all'adozione di un trattato internazionale, universalmente accettato, che decreti, in via definitiva, senz'appello, la “condanna a morte” della pena capitale.

---

<sup>24</sup> Per una trattazione più approfondita dei limiti alla pena di morte previsti dal diritto internazionale attuale, si rimanda a R. CADIN, V. ZAMBRANO, *La politica estera giuridica dell'Italia per la promozione dei diritti umani e la moratoria sulla pena di morte*, in *Politica estera e diritti umani*, a cura di M. LUNARDINI e M. NICOLETTI, Roma, 2024, p. 21 ss.

<sup>25</sup> Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Deogratius Nicholaus Jeshi v. The United Republic of Tanzania*, sentenza del 13 febbraio 2024, Application No. 030/2016.

<sup>26</sup> Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, *Crospery Gabriel and Ernest Mutakyawa v. The United Republic of Tanzania*, sentenza del 13 febbraio 2024, Application No. 050/2016.

<sup>27</sup> Corte EDU, *Öcalan v. Turkiye*, sentenza del 12 maggio 2005, (application n. 46221/99), par. 163.